



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA COMMISSARIALE N°33 DEL 27.07.2020

Oggetto: Campagna antincendio 2020 — Prevenzione incendi boschivi e pulizia di fondi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, il Commissario Straordinario è autorità comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- il Dipartimento Protezione Civile sostiene che la campagna antincendio boschivo, secondo rilevamenti statistici, deve decorrere dal 15 giugno per protrarsi fino il 30 settembre;
- con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. PRE/0029356 del 19/05/2020 "*Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti*" (in G.U. n.135 del 27/05/2020), sono state inviate a tutti gli Enti competenti le raccomandazioni per l'adeguamento dei sistemi di risposta agli incendi boschivi, in relazione alle specificità dei relativi contesti ambientali e territoriali, anche in considerazione della concomitante emergenza da COVID-19, nell'ottica della maggior efficienza possibile a tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente in generale;
- la Regione Campania, con deliberazione n. 282 del 09/06/2020, ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020 – 2022;
- dai dati statistici elaborati dal competente Settore Regionale Foreste, Caccia e Pesca gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;
- le esperienze maturate dagli organi istituzionalmente competenti istituzionalmente competenti in tema di prevenzione incendi hanno dimostrato che un'alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dell'incuria in cui versano i terreni incolti e/o abbandonati limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- ai sensi della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

CONSIDERATO che il fenomeno degli incendi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e al delicato assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità determinando disagio di respirazione nella popolazione dei centri abitativi circostanti le zone di bruciatura;

RITENUTO pertanto di adottare, per quanto di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio dall'insorgenza di focolai d'incendio nonché alla diffusione della cultura della prevenzione degli incendi boschivi;

VISTI

- Il R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile);



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- La Legge Regionale n. 20 del 9 dicembre 2013 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti);
- La Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti);
- La Legge Regionale n. 12 del 22 maggio 2017 (Sistema di Prevenzione Civile in Campania);
- La Legge n. 150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- La legge 21 novembre 2000, n. 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il D.M. 20 dicembre 2001, linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- La Legge 1 marzo 1975 n. 47;
- L'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- Gli art. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451 635 e 734 del Codice Penale;
- L'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- L' art. 182, comma 6 -bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ORDINA

Con effetto immediato, fino al **30 settembre 2020**, quanto segue:

1. Vietare l'accensione di fuochi all'aperto e nelle zone boscate, nonché in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923;
2. Vietare, ad integrazione delle norme contenute nel sopra richiamato decreto, le seguenti attività: Far brillare mine; Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli o per eseguire altre lavorazioni; Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e braci;
3. Vietare l'accensione delle stoppie, o altri residui vegetali, o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
4. Vietare di fumare e/o lasciare mozziconi di sigaretta accesi nei boschi, o in prossimità di essi e nelle strade e nei sentieri adiacenti o che li attraversano, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
5. Vietare l'accensione di fuochi d'artificio;
6. Tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo all'eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
7. Ai proprietari dei fondi di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò d'incendi e la propagazione del fuoco (rifiuti o altro materiale infiammabile);
8. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salvo disposizioni che impongono maggiori distanze;
9. Ai proprietari dei terreni, posti frontalmente alle strade comunali e vicinali, o d'aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti;
10. Resta fermo l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto di massima allerta, del mantenimento della pulizia dei terreni dai rischi di natura igienico sanitaria;



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

11. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, a pena delle sanzioni di legge di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

INFORMA

Che al manifestarsi d'incendio, ovvero pericolo di incendio, di qualsiasi natura, chiunque è obbligato, servendosi anche della collaborazione delle persone del luogo, a prodigarsi per evitare l'evenienza dell'incendio e la propagazione dello stesso, curando di avvertire il Commissario Straordinario oppure le autorità competenti (Vigili del Fuoco 115, Corpo Forestale dello Stato 1515, Protezione Civile Regione Campania 0812323111, Numero Verde Regionale 800449911, Sala Operativa Regionale 800232525, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia Municipale 081.8956400).

AVVISA

A carico dei Soggetti inadempienti all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n°689 del 24/11/1981, le seguenti sanzioni:

1. In caso di mancata ripulitura dei terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, entro il termine assegnato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € **500,00** in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (massimo della somma all'uopo prevista);
2. In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa prevista ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
3. In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di massima allerta, con effetto immediato e fino al 30 settembre, sanzione amministrativa non inferiore ad € **1.032,00** e non superiore ad € **10.329,00** ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;
4. In caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € **100,00** e non superiore ad € **500,00**, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- All'Ufficio Notifiche per la Pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo di gg. 15 (quindici);
- Al CED per la pubblicazione sul sito web del Comune di Giugliano;
- All'Unità di Progetto Ambiente e LL.PP. per l'ottemperanza della presente ordinanza;
- Alle Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale incaricate del rispetto della presente Ordinanza;

Di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Napoli;



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

- Alla Regione Campania;
- Alla Città Metropolitana di Napoli;
- All'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- Al Dirigente del Commissariato di Polizia Di Stato Giugliano-Villaricca;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- All'Anas s.p.a. – Compartimento Viabilità Campania-Sezione di Napoli.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Umberto Cimmino

SETTORE PROPONENTE

U. d. P. AMBIENTE - LL.PP.:

IL RESP. PROC.

Ing. Aniello Pirozzi

IL DIRIGENTE:

Ing. Giuseppe Sabini